

CODICE CIVILE

Libro V - Del lavoro

Titolo IX - Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali

Art. 2586 Brevetto per nuovi metodi o processi di fabbricazione.

Il brevetto concernente un nuovo metodo o processo di fabbricazione industriale ne attribuisce al titolare l'uso esclusivo.

[Se il metodo o processo è diretto ad ottenere un prodotto industriale nuovo, il brevetto si estende anche al prodotto ottenuto, purché questo possa formare oggetto di brevetto.]